



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

OGGETTO:

Adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per il 2020 e abolizione della TASI ai sensi di legge.

L'anno **duemilaventi addì trentuno** del mese di **luglio** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta contingentata e controllata per emergenza Covid-19 di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. PAROLA Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
4. BELTRITTI Dario - Assessore	Sì
5. GIORDANO Flavio - Consigliere	Sì
6. TALLONE Giovanni - Consigliere	Sì
7. MARTINI Nadia - Assessore	Giust.
8. ARMANDO Eleonora - Consigliere	Sì
9. RINAUDO Silvano - Consigliere	Sì
10. RE Silvio - Consigliere	Sì
11. GIRAUDO Marco - Consigliere	Giust.
12. MASSA Ivana - Consigliere	Giust.
13. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Vice Sindaco;

Considerato che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

Vista la deliberazione CC n. 17 in data 03/06/2020 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento IMU con applicabilità dello stesso a far data dal 01/01/2020;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nn. 40 e 42 in data 11/12/2019

Atteso che con la legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 la TASI è stata abolita e che pertanto, l'aliquota prevista con deliberazione 42/2019 deve, essere riassorbita dall'IMU al fine di garantire le entrate di bilancio inizialmente previste;

Dato atto che a mezzo della presente si intendono pertanto modificare le iniziali previsioni e gli stanziamenti a bilancio di cui alle precipitate deliberazioni CC 40 e 42 in data 11/12/2019;

Dato atto che sulla scorta della normativa vigente (comma 748 della Legge 160/2019): *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

Dato atto che, per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1997 n. 133: *“l'aliquota (comma 750 della Legge 160/2019): “e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”*

Dato atto che, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Comma 751 Della Legge 160/2019): *“e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;

Dato atto che, per gli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753 Legge 160/2019): *“l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”*;

Dato atto che: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 160/2019, (art. 754 Legge 160/2019): *“l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ritenuto, che l'Amministrazione comunale intende definire, a seguito dell'abolizione normativa della TASI e delle nuove normative di legge inerenti la nuova IMU le seguenti aliquote per l'anno 2020:

- TASI (abolita dalla Legge 160 del 27/12/2019);
- IMU:

- 5 per mille per abitazione principale con detrazione euro 200,00 per le categorie catastali assoggettate all'imposizione (immobili di cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze);
- 10,1 per mille per le seguenti tipologie imponibili: A/02 - A/03 - A/04 - A/06- A/07 e C/02 – C/06 – C/07
- 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- 9,6 per mille per tutte le altre tipologie imponibili non elencate in precedenza, ivi comprese le aree fabbricabili;

Dato atto che restano validi i valori commerciali e le aliquote ridotte come definiti nella deliberazione GC 142 in data 18/11/2019;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il nuovo regolamento IMU approvato in data odierna con deliberazione CC n.17 in data 03/06/2020;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti allegato alla presente alla lettera A)

Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti N. 10; Astenuti N. 2 (i consiglieri Marcucci Luciano e Re Silvio);
Voti: Favorevoli N. 8; Contrari N. ZERO

DELIBERA

- Dando atto dell'abolizione della TASI dal 01/01/2020, di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2020 come di seguito:
 - 5 per mille per abitazione principale con detrazione euro 200,00 per le categorie catastali assoggettate all'imposizione (immobili di cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze);
 - 10,1 per mille per le seguenti tipologie imponibili: A/02 - A/03 - A/04 - A/06- A/07 e C/02 – C/06 – C/07
 - 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e fabbricati rurali ad uso strumentale.
 - 9,6 per mille per tutte le altre tipologie imponibili non elencate in precedenza, ivi comprese le aree fabbricabili;
- di stabilire che, l'importo minimo IMU da versare è pari a 2,07 euro, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti, sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune.

Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;

- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale le aliquote per ciascuna tipologia di immobile non sono superiori all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- di dare atto che restano validi i valori commerciali e le aliquote ridotte come definiti nella deliberazione GC 142 in data 18/11/2019;
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020;
- di disporre affinché la presente delibera tariffaria venga inviata dal Servizio Tributi comunale, al MEF Dipartimento fiscale, per via telematica, mediante inserimento del testo sull'apposito sito a ciò dedicato; del Portale del federalismo fiscale atteso che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

* * * *

Quindi:

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti N. ; Astenuti N.; Votanti N. ;

Voti: Favorevoli N. ; Contrari N.

dichiara la deliberazione presente immediatamente

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa VALACCO Susanna